

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2522

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIA, ARMELLA, CARAVITA, GORIA, ORIONE***Presentata il 9 aprile 1981*

### Istituzione dell'Università statale degli studi del Piemonte sud-orientale

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Piemonte esiste una unica sede universitaria a Torino; da anni la comunità piemontese sente forte l'esigenza di nuovi insediamenti universitari.

Il Consiglio Regionale piemontese sin dal 12 ottobre 1972 scelse la strada prioritaria del decentramento universitario.

L'IRES, in uno studio condotto per la regione Piemonte nel corso della prima legislatura, aveva previsto l'istituzione di due nuove università da localizzare in una area del Piemonte nord (Novara) e in una del Piemonte sud (Alessandria).

Il 17 settembre 1974, il consiglio regionale piemontese ha riconfermato tale proposta, in sede di parere al Governo per il decentramento universitario nazionale.

Nel piano regionale di sviluppo del Piemonte redatto nella seconda legislatura la

stessa proposta è stata ribadita ed è indicata tra gli obiettivi del Piano stesso.

Nel febbraio 1981 l'assessore regionale piemontese alla cultura ed agli enti locali ha affermato « La realizzazione di due nuovi atenei non è certo competenza dell'ente regione e spetta al Parlamento ed al Governo deciderne l'istituzione. Sarà però compito della regione mobilitare tutte le energie perché questo obiettivo sia raggiunto e, nell'eventualità di un esito positivo dell'iniziativa, perché la scelta dei corsi di laurea e dei dipartimenti, le modalità della realizzazione siano il risultato di una seria considerazione del rapporto tra mondo della ricerca e progetto sociale e culturale, rispetto alle aree interessate ».

« Tale obiettivo, che deve veder mobilitate le forze della cultura, le forze politiche, sociali e amministrative della regio-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ne, si pone come il più efficace strumento di crescita culturale e scientifica del Piemonte». (v. Regione Piemonte - Assessorato alla cultura ed agli enti locali - Appunti per la predisposizione dei documenti programmatici in materia di politica culturale).

La presente proposta di legge si colloca quindi nell'ottica del decentramento universitario regionale piemontese per la parte che concerne il Piemonte sud-orientale.

La localizzazione di un Ateneo nel territorio del Piemonte sud orientale è pertanto funzionale agli obiettivi generali di sviluppo della regione Piemonte e la localizzazione in Alessandria è il risultato di oggettivi studi e si impone per molte ragioni tra le quali ricordiamo le più usuali:

Alessandria è la seconda città del Piemonte;

Alessandria è il capoluogo di provincia piemontese al centro del triangolo industriale Torino-Milano-Genova;

Alessandria, sede universitaria significa un alleggerimento consistente anche per i congestionati atenei lombardi e dell'università di Genova e Torino.

L'Università proposta è strutturata in facoltà ed in dipartimenti. I corsi di laurea proposti, da attuarsi fundamentalmente nei centri di Alessandria ed Asti, tengono conto dei risultati a cui è pervenuto il locale dibattito ventennale delle forze culturali, sociali e politiche e dell'oggettiva esigenza del tessuto socio-economico piemontese sud-orientale.

Onorevoli colleghi, il decentramento regionale dell'Università in Piemonte è urgente, rispondiamo con tempestività attraverso l'approvazione della presente proposta di legge che realizza uno degli anelli della catena prevista dal Piano regionale per lo sviluppo del Piemonte.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Istituzione).

A decorrere dall'anno accademico 1981-1982, è istituita, nel quadro del piano di sviluppo della regione Piemonte, l'Università statale degli studi del Piemonte sud-orientale.

Tale Università è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 2.

(Facoltà e corsi di laurea).

L'Università statale del Piemonte sud-orientale, comprende le seguenti facoltà e,

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

1) *Economia e commercio*, con il corso di laurea:

- a) in economia aziendale;
- b) in scienze economiche e bancarie;

2) *Scienze matematiche, fisiche e naturali*, con il corso di laurea:

- a) in scienze dell'informazione;
- b) in scienze biologiche (ad indirizzo ecologico e industriale);

a) *Agraria*, con il corso di laurea:

- a) in scienze agrarie (con indirizzo in viticoltura);
- b) scienze delle preparazioni alimentari;
- c) scienze forestali;
- d) scienze della produzione animale;
- e) economia e politica agraria;

4) *Ingegneria*, con il corso di laurea:

- a) in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;
- b) in ingegneria civile edile;
- c) in ingegneria civile idraulica;

5) *Lettere e filosofia* con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

6) *Scienze politiche* con il corso di laurea in scienze della pubblica amministrazione.

## ART. 3.

(Sede dell'Università).

L'Università statale degli studi del Piemonte sud-orientale ha sede legale in Alessandria.

I corsi di laurea di cui al precedente articolo 2 si articolano sui centri di Alessandria e Asti.

L'Università suindicata - ai sensi del terzo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 - può tuttavia disporre di laboratori e centri di ricerca anche in località diverse, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca scientifica.

L'Università del Piemonte sud-orientale può partecipare, inoltre, secondo le modalità previste dallo statuto di cui al successivo articolo 8, alla costituzione e al funzionamento di appositi laboratori o centri di qualificazione e riqualificazione professionale, di ricerca applicata ed assistenza tecnica, quando ciò sia richiesto da specifiche e prioritarie esigenze dello sviluppo regionale.

#### ART. 4.

*(Organizzazione dell'Università).*

L'Università statale del Piemonte sud-orientale si organizza in facoltà e in dipartimenti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, saranno dettate le disposizioni concernenti l'organizzazione delle facoltà in dipartimenti e il relativo funzionamento. Nello stesso decreto saranno disciplinati, inoltre, lo svolgimento delle attività successive al conseguimento della laurea, che in ogni caso dovranno effettuarsi nell'ambito del dipartimento, nonché le modalità per la costituzione di istituti e biblioteche, che saranno previsti nell'ambito esclusivo del dipartimento medesimo.

Al dipartimento può essere concessa la autonomia amministrativa nella gestione dei fondi ad esso assegnati, nel quadro del bilancio dell'Università.

#### ART. 5.

*(Comitato tecnico-amministrativo).*

Nell'Università degli studi di cui alla presente legge, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione, le attribuzio-

ni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il comitato presiede all'acquisizione delle aree, all'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova Università; esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione dell'Università.

Il comitato curerà inoltre l'adozione dello statuto dell'Università.

Il presidente del comitato tecnico-amministrativo esercita le competenze spettanti per legge al rettore dell'Università e presiede la Commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il comitato cesserà dalle sue funzioni all'atto della nomina del nuovo organo dell'Università, al quale effettuerà le consegne.

#### ART. 6.

*(Comitato ordinatore).*

Nell'Università degli studi di cui alla presente legge, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore, costituito secondo le modalità di cui all'articolo 4, dal terzo comma all'ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 7.

*( Rettore ).*

Nella prima applicazione della presente legge, il rettore dell'Università statale degli studi del Piemonte sud-orientale è nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il rettore può essere esonerato dall'insegnamento per i primi tre anni di carica e confermato in tale esonero per il successivo triennio.

Esso può farsi coadiuvare — in materia didattica — da un professore di ruolo o fuori ruolo con la qualifica di pro-rettore.

ART. 8.

(Statuto).

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina del comitato ordinatore sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, lo statuto dell'Università di cui alla presente legge.

Lo statuto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 9.

(Inizio dei corsi di laurea).

Il comitato ordinatore, di cui all'articolo 6, in relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università predetta, assicurate anche da parte di enti pubblici e privati, riuniti eventualmente in consorzio, mediante le convenzioni di cui al successivo articolo, propone al Ministro della pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea a partire dall'anno accademico 1981-1982.

ART. 10.

(Organici del personale docente e non docente).

Nella prima applicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti gli organici del personale docente e non docente dell'Università statale degli studi del Piemonte sud-orientale.

Alla copertura dei posti si provvede in conformità alle norme sull'ordinamento universitario.

ART. 11.

*(Convenzioni).*

L'Università degli studi del Piemonte sud-orientale può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, per la determinazione dei contributi o la concessione in uso all'Università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma ha la durata di venti anni e può essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

ART. 12.

*(Oneri finanziari).*

Agli oneri derivanti dalla presente legge, ivi compresi quelli per il funzionamento del comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente articolo 5 e per la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio in uso all'Università, a seguito delle convenzioni di cui al precedente articolo 11, si provvede nell'ambito delle dotazioni degli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

*(Commissione permanente di collegamento Università-Regione).*

È istituita una commissione permanente di collegamento Università-Regione, composta da rappresentanti per metà designati

dal Consiglio regionale, garantendo la presenza proporzionale della minoranza, dalle amministrazioni provinciali e dai comuni capoluogo delle province di Alessandria e Asti, e, per metà, designati dalla Università secondo le modalità previste dallo statuto di cui all'articolo 8.

In particolare, la commissione formula proposte alla Regione e all'Università per:

a) il coordinamento, anche mediante programmi finalizzati, fra la politica didattica e scientifica dell'Università e gli obiettivi di sviluppo civile, culturale, economico e sociale della regione stabiliti nella programmazione regionale;

b) lo sviluppo di una politica del diritto allo studio che sia imperniata sul potenziamento delle strutture e dei servizi e che preveda l'utilizzo di tali strumenti anche per incentivare l'accesso ai vari corsi di laurea, in relazione agli obiettivi di cui alla lettera a);

c) l'uso delle attrezzature dell'Università e delle sue strutture didattiche e scientifiche anche per attività di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione. La commissione ha inoltre il compito di formulare proposte per la programmazione dello sviluppo universitario;

d) la costituzione ed i programmi di attività dei laboratori o centri di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.

#### ART. 14.

*(Norme di rinvio e finali).*

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.